

(N. 2069)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione)
della Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1957 (V. Stampato n. 2807)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(COLOMBO)**

**di concerto col Ministro del Bilancio
(ZOLI)**

**e col Ministro del Tesoro
(MEDICI)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 LUGLIO 1957.

Autorizzazione della spesa di lire 50 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e modifica dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di:

lire 3,5 miliardi per l'esercizio finanz.	1957-58
» 4,5 » » »	1958-59
» 5 » » »	1959-60
» 7 » » »	1960-61
» 7,5 » » »	1961-62
» 7,5 » » »	1962-63
» 7,5 » » »	1963-64
» 7,5 » » »	1964-65

Art. 2.

Il comma primo dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente:

« Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, obbliga il Consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero espropria gli immobili dei proprietari inadempienti a favore degli Enti di riforma agraria, dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, dell'Opera nazionale combattenti o altri enti similari ».

Art. 3.

All'onere di 3,5 miliardi di lire, derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58 sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri dipendenti dai provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.